

Prot n. 201

Spett.le
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Preg.mo
On. Dott. Giuseppe Castiglione
(Presidente Giunta Regionale)

c.a. **Ing. Salvatore Roberti**
(dirigente 7° Servizio III Dipartimento)
c.a. **Dott. Antonio Carnazzo** (R.U.P.)

Catania, 14 dicembre 2011

Oggetto: invito alla gara mediante procedura negoziata per affidamento lavori di "indagini geognostiche e prove geotecniche in situ ed in laboratorio per lavori di competenza della Provincia" (termine offerte e gara 23 dicembre 2011)

Con riferimento all'oggetto, segnalatoci da imprese ns. associate, abbiamo rilevato nella clausola 8, la prescrizione per l'impresa – in ottemperanza alla deliberazione della Giunta Regionale n. 236 del 3 ottobre scorso – che, nel caso di ribasso superiore al 10%, **la quota in aumento deve essere costituita esclusivamente mediante fideiussione bancaria**, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 lett. a) L.R. Sicilia n.12/2011.

Si riscontra, innanzitutto, che l'art. 7 c. 2 lett. a) della suddetta legge regionale prescrive "la metà" della quota in aumento del 10% deve essere prestata con fideiussione bancaria oppure – facendo riferimento all'art. 75 c. 2 - con una cauzione costituita a scelta dell'offerente da contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato.

Ma ciò che sembra più grave è il contenuto della Delibera della Giunta Regionale di cui sopra, la quale ha disposto una prescrizione per l'aggiudicatario definitivo non contenuta nella normativa vigente, poiché il destinatario dell'art. 7 L.R. 12/11 (al quale dicasi ispirato parzialmente il contenuto della Delibera) è il bando-tipo che con decreto dell'Ass. Reg. Infrastrutture sarà emanato e non i bandi o inviti di gara che prima di tale emanazione sono stati pubblicati. Pertanto, non sembra possa considerarsi legittimo un atto amministrativo, quale la suddetta delibera, che sia contraria alle norme vigenti in materia di cauzione definitiva, considerando anche l'onerosità e l'aggravamento della procedura per l'operatore economico nell'ottenere una fideiussione di natura bancaria.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto **viola le disposizioni nazionali in materia di**

contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, annullando la Delibera G.P. n. 236/2011 e, conseguentemente rettificare nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

La presente deve considerarsi quale informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm. ed ii.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola